

INDICE

- Art.1 - Disciplina del serviziopag.
- Art.2 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio...pag.
- Art.3 - Domanda per esercitare il servizio.....pag.
- Art.4 - Titoli preferenziali.....pag.
- Art.5 - Cause di impedimento al rilascio della licenza..... pag.
- Art.6 - Assegnazione della licenza..... pag.
- Art.7 - Rilascio della licenza..... pag.
- Art.8 - Trasferibilità della licenza..... pag.
- Art.9 - Inizio del servizio..... pag.
- Art.10- Sospensione della licenza..... pag.
- Art.11- Revoca della licenza..... pag.
- Art.12- Decadenza della licenza..... pag.
- Art.13- Verifica e revisione degli autobus..... pag.
- Art.14- Sostituzione dell'autobus..... pag.
- Art.15- Cronotachigrafo..... pag.
- Art.16- Tariffe..... pag.
- Art.17- Responsabilità nell'esercizio..... pag.
- Art.18- Facoltà o divieto per gli autoveicoli di stazionamento su aree
pubbliche..... pag.
- Art.19- Obblighi dei conducenti degli autoveicoli..... pag.
- Art.20- Divieti per i conducenti degli autoveicoli..... pag.

- Art.21- Contravvenzioni..... pag.
- Art.22- Sindacato Regionale sulle deliberazioni comunali..... pag.
- Art.23- Commissione Regionale..... pag.
- Art.24- Classificazione autobus..... pag.
- Art.25- Disposizioni finali..... pag.

-l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale,

- le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.

Il numero dei minibus (veicoli per trasporto di persone con numero di posti superiore ad 8 e non superiore a 16 escluso il conducente - art.2 D.M. 18 aprile 1977) da adibire al servizio di noleggio con conducente è invece determinato, sempre con delibera del Consiglio Comunale, sulla base degli stessi criteri di cui al comma precedente.

Il numero degli autobus, (veicolo destinato al trasporto di persone con numero di posti superiore a 16, escluso il conducente – art.2 D.M. 18.04.1977), da adibire al servizio di noleggio con conducente, è invece determinato, sempre con delibera del consiglio Comunale, sulla base degli stessi criteri di cui al comma precedente e tenendo presente un parametro minimo di 5.000 (cinquemila) abitanti per ogni licenza di noleggio o frazione uguale o superiore a 2.500 (duemilacinquecento) abitanti.

E' ammessa la deroga, per una sola unità da tale parametro o comunque dal numero di licenze già concesse, per comuni sedi di A.P.T. e per i Comuni con insediamenti di rilevante interesse turistico.

Dal seguente articolo sino alla fine del presente Regolamento, la dizione "autobus" si riferisce ai veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente.

ART.3 DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello necessario per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art.2.

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco.

La licenza per l'attività di noleggio mediante autobus può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone; la licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività di taxi o noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche.

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa, della sede legale ovvero di altro recapito.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) solo per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente mediante autobus, attestazione dimostrante la capacità finanziaria adeguata al disimpegno del servizio (ciò va escluso per le imprese artigiane) anche attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un valore minimo di lire 100 milioni;

b) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ai sensi della Legge 25 luglio 1956 n.860 e successive variazioni, da prodursi entro il termine di giorni 60 dalla data di rilascio della licenza;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 20.10.1998 n.403 e successive modificazioni che attesti il possesso della cittadinanza italiana o di

un altro Stato dell'Unione Europea, ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;

d) certificato antimafia di cui alla Legge n.55 del 19.03.1990 di data non anteriore a mesi tre;

e) dichiarazione d'impegno a non esplicitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

f) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.4 del presente regolamento;

g) certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autobus;

h) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;

i) solo per attività di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 20.10.1998 n.403 e successive modifiche che attesti il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art.4 del D.M. n.448/91;

l) solo per attività di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 20.10.1998 n.403 e successive modifiche che attesti il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui agli artt.6 e 7 del D.M. n.448/91;

m) solo per l'attività di noleggio con conducente mediante autovetture, copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della Legge 15.01.1992 ovvero in qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi.

Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi e), g), h); occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente.

Se il soggetto richiedente è una cooperativa devono essere prodotti:

a) Statuto e atto costitutivo;

b) certificato d'iscrizione all'Albo prefettizio;

c) certificato d'iscrizione alla camera di commercio di una provincia abruzzese, da prodursi entro il termine di giorni 60 dalla data di rilascio della licenza;

d) certificato di iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle società cooperative);

e) elenco soci;

f) C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;

g) certificazione medica attestante che i soci abilitati alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

ART. 4 TITOLI PREFERENZIALI

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle licenze di esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente, essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente ,tra i quali:

- la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;

- la documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
- la disponibilità di adeguate autorimesse se trattasi di autobus;
- il possesso di altra licenza d'esercizio di noleggio in qualsiasi comune della provincia.

In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data della domanda e di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

ART. 5

CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLA LICENZA

Costituiscono motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente:

a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento, o comunque in modo abusivo;

b) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;

c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

ART. 6

ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre il possesso della licenza comunale d'esercizio, che è assegnata con delibera del consiglio comunale sulla base della graduatoria predisposta secondo il precedente art. 4, sentito il parere delle locali organizzazioni di categoria del Settore Autonoleggio, nel rispetto di quanto dettato dall'art. 8 della Legge 15.01.1992 n. 21.

ART. 7

RILASCIO DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco, dopo che la delibera consiliare di cui all'art. 6 sia divenuta esecutiva, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2 D.M. 18 aprile 1977) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.

ART. 8

TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza il preventivo assenso del Consiglio Comunale e nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione dell'attività.

Qualora la licenza sia intestata a ditta individuale, in caso di morte del titolare della medesima, la sua voltura è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, previa

dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3. Il nuovo o i nuovi titolari devono iniziare l'attività entro un anno dalla voltura della licenza a pena di decadenza.

ART. 9 INIZIO DEL SERVIZIO

L'assegnatario della nuova licenza comunale di servizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con autovettura o autobus entro 120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

Se trattasi di autobus, l'inizio del servizio deve essere effettuato con autobus la cui prima immatricolazione non deve risalire ad oltre 3 (tre) anni dalla data di rilascio della licenza.

Il predetto termine di 120 giorni può essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non aver la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile .

Nel caso di autobus nuovo, l'assegnatario deve comunque dimostrare di aver provveduto all'ordinazione dello stesso con indicazione del numero di telaio, per ottenere il rilascio dello specifico provvedimento amministrativo.

ART. 10 SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni in caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio Comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore Autonoleggio.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale.

ART. 11 REVOCA DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio viene revocata con delibera del Consiglio Comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria del Settore Autonoleggio, nei seguenti casi:

a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;

b) quando l'attività viene esercitata da persona che non sia il titolare della licenza o personale di esso dipendente o coadiuvante;

c) quando l'autoveicolo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con l'offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

d) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;

e) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie,

f) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;

g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;

h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

i) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca della licenza comunale di esercizio deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate, a termini di legge, a distanza non inferiore e 30 (trenta) giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Del provvedimento deve essere temporaneamente informato l'Ufficio provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale, per le determinazioni di competenza.

ART. 12 DECADENZA DELLA LICENZA

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

a) mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti nel presente regolamento;

b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;

c) interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni fatti salvi i casi di forza maggiore;

d) fallimento del soggetto titolare della licenza;

e) cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;

f) morte del titolare della licenza, allorchè tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.8.

Del provvedimento deve essere temporaneamente informato l'Ufficio provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale, per le determinazioni di competenza.

ART. 13 VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOBUS

Gli autobus sono sottoposti da parte della Commissione di cui al successivo art.23 e prima dell'immissione in servizio, alla verifica della rispondenza alle caratteristiche (art.2 D.M. 18 aprile 1977) indicate nella domanda.

Le verifiche di cui al comma precedente non si rendono necessarie per gli autobus di prima immatricolazione e per quelli che alla data della domanda, hanno un'età uguale o inferiore a tre anni dalla data di prima immatricolazione.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della M.C.T.C. (art.55 T.U. del D.P.R. n. 393 del 15 giugno 1959).

Ogni qualvolta la Commissione di cui all'art.23 ritenga, direttamente o previa segnalazione di terzi, che un autobus non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione procede ad apposita verifica e degli esiti deve informarne il

Sindaco per la denuncia al competente ufficio della M.C.T.C. - agli effetti degli artt.56 e 65 del D.P.R. 393 del 15 giugno 1959 - da inviarsi anche alla regione Abruzzo - Settore Trasporti.

Ove invece l'autobus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza ovvero alla sostituzione dell'automezzo stesso entro un termine che è fissato caso per caso dalla Commissione, si provvede alla revoca della licenza a norma del precedente art.11.

ART. 14 SOSTITUZIONE DELL' AUTOBUS

Nel corso del periodo di durata della licenza comunale di esercizio, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autobus in servizio con altro autobus.

Nel caso che tale autobus, destinato a sostituire il precedente, fosse stato immatricolato, come prima immatricolazione, oltre tre anni prima dalla data della domanda, la sostituzione è possibile purchè l'autobus risulti in migliore stato d'uso previa verifica da parte della Commissione di cui all'art. 23.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART.15 CRONOTACHIGRAFO

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n.727, di A.B.S. nel sistema frenante e devono essere in regola con gli artt. 22 e seguenti della L. 13 luglio 1966 n. 615.

ART.16 TARIFFE

Con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente.

Per quanto riguarda i servizi offerti con autobus da noleggio, le tariffe minime, sulla base dei costi economici del servizio, sono predisposte a livello regionale dalle organizzazioni di categoria del Settore Noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale e sono, di norma, soggette a revisione annuale e di esse la Giunta regionale prende atto con regolare provvedimento che resta depositato presso il Settore Trasporti il quale provvede a trasmetterle alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli enti turistici, alle agenzie di viaggio ed ai provveditorati agli studi.

La Commissione di cui all'art.23 ha, altresì, il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.

Qualora la Commissione di cui sopra riscontri la mancata copertura almeno del costo minimo necessario per assicurare l'economicità del servizio prestato, provvede a richiamare il titolare della licenza: dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Sindaco l'adozione del provvedimento di revoca della licenza ai sensi del 1° comma del precedente art.11.

In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi le tabelle tariffarie.

ART. 17

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART.18

FACOLTA' O DIVIETO PER GLI AUTOVEICOLI DI STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE

Facoltà di stazionamento - Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono autorizzati a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio di piazza solo se il Comune è incluso tra quelli di minore importanza ai sensi dell'art. 105 del vigente T.U. n. 1740 dell'8 dicembre 1933.

Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma i Comuni che pur essendo classificati di "minore importanza" sono riconosciuti località turistiche, di cura e soggiorno".

Le località di stazionamento sono le seguenti:

- parcheggio di via La Pira;
- parcheggio antistante la Stazione Ferroviaria.

Divieto di stazionamento - E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi stazionino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

ART. 19

OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di :

a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente;

c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10 e, se a carico del personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

ART. 20
DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI.

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 21
CONTRAVVENZIONI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel T.U. 15 giugno 1959,n.393, sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale e della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 22
SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative alla determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo, fatto comunque salvo il controllo di legittimità del Co.Re.Co. di cui all'art.41 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 23
COMMISSIONE REGIONALE

Presso la Regione Abruzzo - Settore Trasporti - è costituita la Commissione, nominata con provvedimento della Giunta Regionale, per l'attività di noleggio di autobus con conducente.

Essa è composta:

- dal componente la Giunta Regionale preposto al Settore Trasporti o suo delegato con funzione di presidente;
- da un dirigente in servizio presso il Settore Trasporti della Giunta Regionale;
- da un rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori del settore;
- da un rappresentante delle aziende concessionarie di autolinee;
- da un rappresentante della M.C.T.C.;
- da un funzionario della Regione Abruzzo in servizio presso il Settore Trasporti con funzione di segretario di Commissione.

I componenti la Commissione di cui sopra hanno diritto ad un compenso per ogni effettiva seduta.

Il compenso è determinato a norma della L.R. 2 febbraio 1988, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni e ne hanno diritto i soli componenti esterni all'amministrazione regionale.

ART.24
CLASSIFICAZIONE AUTOBUS

La Commissione di cui al precedente art. 23 provvede a presentare, entro 120 giorni dalla sua costituzione, un regolamento che individui le caratteristiche qualitative e di comfort degli autobus per una classificazione degli stessi.

Tale regolamento è adottato dalla Regione Abruzzo.

ART.25
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni che precedono, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.